

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LAVORO ACCESSORIO

Si informano i Signori Clienti che l'Inps, con il messaggio n.494 del 4 febbraio, ha diramato importanti chiarimenti in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpl.

L'art.48, co.2, D.Lgs. n.81/15, ha stabilito che l'indennità NASpl e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di € 3.000,00 per anno civile. Per i compensi che superano tale limite deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

Pertanto, in caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite di € 3.000,00 annui, il beneficiario dell'indennità NASpl non è tenuto a comunicare all'Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività; la suddetta comunicazione andrà invece resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite di € 3.000,00, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpl.

L'Istituto, inoltre, con messaggio 2 febbraio 2016, n.8628, ha fornito chiarimenti sui committenti imprenditori e professionisti. Il D.Lgs. n.81/15 ha posto due importanti limitazioni all'utilizzo dei *voucher* per tali committenti: il limite di € 2.000,00 erogabili al singolo prestatore e l'obbligo di acquisto dei *voucher* in modalità esclusivamente telematica.

L'espressione "imprenditori" deve intendersi comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall'art.2082 ss. cod.civ., dalla cui lettura l'Inps individua una serie di soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- ambasciate;
- partiti e movimenti politici;
- gruppi parlamentari;
- associazioni sindacali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- chiese o associazioni religiose;
- fondazioni che non svolgono attività d'impresa;
- condomini;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- associazioni di volontariato e i corpi volontari (protezione civile, vigili del fuoco, etc.);

- comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, Avis, etc..

Nulla è cambiato in merito alla categoria dei professionisti, per i quali occorre riferirsi alla circolare n.49/13.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma